

# **Codice di diritto processuale civile svizzero e Codice di diritto processuale penale svizzero (Disposizioni sulla verbalizzazione)**

*Progetto*

## **Modifica del ...**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 16 aprile 2012<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del 23 maggio 2012<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

### **1. Codice di procedura civile<sup>3</sup>**

*Art. 176 cpv. 1 e 3 (nuovo)*

<sup>1</sup> Le deposizioni sono verbalizzate nel loro contenuto essenziale; sono quindi lette o date da leggere al testimone e da questi firmate. Se una parte lo chiede, sono messe a verbale anche le domande completive proposte dalle parti, ma non ammesse dal giudice.

<sup>3</sup> Se durante l'udienza le deposizioni sono registrate mediante strumenti tecnici ai sensi del capoverso 2, il giudice o il membro dell'autorità giudicante che procede all'esame testimoniale può rinunciare a leggere o a dare da leggere il verbale al testimone e a farglielo firmare. Le registrazioni sono acquisite agli atti e conservate insieme al verbale.

*Titolo prima dell'art. 404*

### **Titolo terzo: Disposizioni transitorie**

#### **Capitolo 1:**

#### **Disposizioni transitorie concernenti la prima entrata in vigore della presente legge**

1 FF 2012 5043

2 FF 2012 5055

3 RS 272

*Titolo prima dell'art. 407a (nuovo)*

## **Capitolo 2: Disposizioni transitorie concernenti le modifiche della presente legge**

*Art. 407a (nuovo)*                      Disposizione transitoria della modifica del ...

Il nuovo diritto si applica agli atti procedurali cui si procede a decorrere dalla data di entrata in vigore della modifica del ... della presente legge, nell'ambito di procedimenti pendenti in tale data.

## **2. Codice di procedura penale<sup>4</sup>**

*Art. 78 cpv. 5<sup>bis</sup> (nuovo) e 7*

<sup>5bis</sup> Se durante la procedura dibattimentale l'interrogatorio è registrato mediante dispositivi tecnici, il giudice può rinunciare a leggere o a dare da leggere il verbale all'interrogato e a farglielo firmare. Le registrazioni sono acquisite agli atti.

<sup>7</sup> I verbali manoscritti non ben leggibili e le deposizioni registrate stenograficamente sono trascritti senza indugio in bella copia. Gli appunti sono conservati sino alla chiusura del procedimento.

*Titolo prima dell'art. 456a (nuovo)*

## **Sezione 5: Disposizioni transitorie di modifiche della presente legge**

*Art. 456a (nuovo)*                      Disposizione transitoria della modifica del ...

Il nuovo diritto si applica agli interrogatori svolti a decorrere dalla data di entrata in vigore della modifica del ... della presente legge, per i procedimenti pendenti in tale data.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.